

BILANCIO

La valutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2018

di Federica Furlani

I **titoli non immobilizzati**, non destinati cioè a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nell'ambito dell'**attivo circolante** alla voce C.III.6. “*altri titoli*”, devono essere valutati in base al **minor valore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato**.

Il criterio del costo ammortizzato può tuttavia non essere applicato se gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d'acquisto sono irrilevanti. Tale irrilevanza che si presume se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra **differenza** tra valore iniziale e valore a scadenza sono di **scarso rilievo**; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un **periodo inferiore ai 12 mesi**;

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato, inoltre, in caso di redazione del **bilancio in forma abbreviata** ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)) o di quello delle **micro-imprese** ([articolo 2435-ter cod. civ.](#)).

Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli sono iscritti al **costo di acquisto** (o costo di sottoscrizione) del titolo, rappresentato dal **prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori** (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo).

Secondo il **criterio del costo ammortizzato** invece, i costi di transazione (ovvero i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione/emissione del titolo), le commissioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il **criterio dell'interesse effettivo**, ovvero il **tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del titolo, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale**.

Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del titolo ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

A fine esercizio, **sia in caso di rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato che**

secondo quello del **costo d'acquisto**, è necessario confrontare tale valore con quello **di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato** al fine di procedere ad un'eventuale **svalutazione del titolo**.

L'**OIC 20** precisa che è necessario stabilire innanzitutto il **riferimento temporale** che esprime l'andamento del mercato alla data di bilancio, che può essere:

- la **data di fine esercizio** (o di quotazione più prossima), che rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi ma la quotazione di una singola giornata non è in genere considerata rappresentativa dell'**"andamento del mercato"**, in quanto può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a **situazioni transitorie** riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati;
- la **media delle quotazioni del titolo relative ad un determinato periodo** (ad esempio l'ultimo mese), da preferirsi se consolidato e quindi scevro da perturbazioni temporanee.

Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano **tecniche valutative** che consentono di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

L'[articolo 20-quater D.L. 119/2018](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018 ha tuttavia previsto una **deroga ai criteri di valutazione** sopra esposti, consentendo ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non immobilizzati nel **bilancio 2018** che ci apprestiamo a redigere, in base al **valore di iscrizione** e non a quello di **mercato**.

Nel **bilancio 2018**, pertanto, i titoli possono continuare ad essere iscritti in base ai **valori di iscrizione dell'esercizio precedente**, evitando in tal modo la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, **fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >